

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI

Approvato con delibera C.P. n. 122 del 13/10/2005

Art. 1 FINALITA

- 1) Le aree di cui al presente disciplinare sono istituite al fine di consentire e favorire l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, iscritti e non iscritti ai libri genealogici, nonch  la loro qualificazione in funzione della selezione produttiva ed in generale in funzione dello sviluppo e dell'educazione cinofila;
- 2) La gestione di dette aree   disciplinata dal presente atto, per tutto ci che non   previsto dalla normativa regionale che disciplina la materia;

Art. 2 TIPOLOGIA DELLE AREE

- 1) Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani si distinguono in:
 - a) aree ove le attivit  cinofile sono consentite su selvaggina senza possibilit  di abbattimento;
 - b) aree ove le attivit  cinofile sono consentite anche con possibilit  di abbattimento di selvaggina proveniente da allevamento, purch  appartenenti alle specie cacciabili fermo restando il divieto assoluto di sparare ad altra fauna.

Art. 3 DIMENSIONI

- 1) La dimensione delle aree di cui alla lett. a) del precedente articolo 2 pu  estendersi fino a 1500 ettari di terreno, mentre le aree di cui alla lett. b) del predetto art. 2, dove si effettua l'abbattimento, non possono occupare territori di superficie superiori a 100 ettari, privilegiando i terreni di scarso interesse faunistico e ambientale;
- 2) le aree di nuova istituzione dovranno avere una superficie minima non inferiore a 10 ettari.

Art. 4 IMMISSIONI DI SELVAGGINA

- 1) Nelle aree di cui all'art. 2, sono consentite immissioni di selvaggina delle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, quaglia, germano reale;
- 2) Le specie di selvaggina utilizzate per le immissioni nelle aree dove è consentito l'abbattimento devono provenire da allevamenti nazionali e appartenere alle specie proprie della fauna italiana;
- 3) Nelle aree ove si effettua l'addestramento e l'allenamento senza abbattimento, è consentita l'immissione, oltre che delle specie sopra indicate, anche di lepri comuni.

Art. 5

ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO SU CINGHIALE E LEPRE IN AREE RECINTATE

- 1) L'attività di addestramento e allenamento su cinghiale e lepre è effettuata senza possibilità di abbattimento e in aree adeguatamente recintate, tali da non permettere la fuoriuscita dei selvatici. All'interno di detti recinti è consentita esclusivamente la presenza di soggetti appartenenti allo stesso sesso;
- 2) I soggetti immessi devono provenire da allevamenti nazionali;

Art. 6

PERIODI E MODALITÀ DI UTILIZZO

- 1) L'attività di addestramento ed allenamento dei cani nelle A.A.C. di cui all'art. 2, lett. a) sono consentite per tutto l'anno ad eccezione del periodo **15 Aprile - 1 Luglio**. Le prove cinofile nazionali o internazionali possono essere effettuate su specifica autorizzazione anche nel periodo **15 Aprile - 1 Luglio**;
- 2) L'attività di addestramento ed allenamento dei cani nelle aree di cui all'art. 2, lett. b) sono consentite per tutto l'anno o, nel periodo stabilito nelle relative autorizzazioni nei giorni di Mercoledì, Giovedì, Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali, con possibilità di abbattimento e, nei giorni di Lunedì, Martedì e Venerdì sarà consentito solo l'allenamento e l'addestramento dei cani senza possibilità di abbattimento potendo, comunque, immettere selvaggina;
- 3) Le attività di addestramento nelle Aree di cui all'art. 5 sono consentite tutto l'anno con esclusione di tutti i martedì e venerdì per le sole Aree Addestramento Cani su cinghiale in recinto.
- 4) Nelle aree di cui all'art. 2, lett. b) autorizzate con abbattimento di fauna selvatica di allevamento, il fucile può essere sostituito dal falco regolarmente detenuto;

Art. 7

ORARI PER L'ADDESTRAMENTO

- 1) L'attività di addestramento ed allenamento dei cani nelle aree di cui all'art. 2, lett. a) ed art. 5, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 12 e dalle ore 14 fino al tramonto, escluse le aree addestramento cani su cinghiale in recinto, disciplinate in altra parte del presente regolamento. Nelle Aree di cui all'art. 2, lett. b), l'attività di addestramento e sparo sono consentite dal sorgere del sole alle ore 12 e dalle ore 14 fino al tramonto. In occasione di

gare cinofile con sparo, È consentito l'utilizzo dell'area senza l'interruzione sopra prevista (dalle ore 12 alle ore 14).

Art. 8 GARE CINOFILIE

- 1) Le gare cinofile per i cani da ferma, da cerca e da seguita, sono effettuate nell'ambito delle aree di cui alla lettera a) del precedente art. 2 e art. 5 senza possibilità di abbattimento, mentre sono consentite con abbattimento o senza abbattimento, all'interno delle aree di cui alla lett. b) del predetto art. 2;
- 2) Le gare cinofile di carattere transitorio senza possibilità di abbattimento possono essere autorizzate dalla Provincia, in territori diversi da quelli di cui all'art. 2 del presente disciplinare, dietro presentazione di domanda corredata di consenso dei proprietari dei terreni. Dette gare dovranno avere carattere provinciale, regionale o nazionale e i territori interessati dovranno essere temporaneamente tabellati ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento. La durata massima di tali manifestazioni non dovrà essere superiore a 2 giorni. Dette manifestazioni non sono consentite nel periodo **15 Aprile - 15 Luglio**.

Art. 9 USO DEI CANI DA FERMA E DA CERCA PER LE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLA FAUNA

Ai fini di valutare la quantità della fauna nel territorio possono essere autorizzate dalla Provincia operazioni di verifica quantitativa della fauna selvatica, organizzate nei territori di propria competenza dagli organi di gestione dei vari istituti faunistici.

Art. 10 AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLE AREE

- 1) la gestione delle aree di addestramento, allenamento e le gare dei cani, individuate nel P.F.V.P, È autorizzata, su richiesta, con provvedimenti del Dirigente del Servizio Caccia;
- 2) l'autorizzazione ha durata massima di cinque anni e può essere rinnovata. La data di scadenza È fissata al 31 dicembre del 5° anno;

Art. 11 DESTINATARI DI AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione È rilasciata prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati o titolari di Azienda Agrituristico Venatoria;

- 2) Le aree addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di A.A.V. devono ricadere all'interno dell'azienda stessa.

Art. 12
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata alla Provincia in carta legale, corredata oltre che dal regolamento di gestione previsto al successivo art. 13, dalla documentazione prevista dalle disposizioni regionali che regolano la materia.

Art. 13
REGOLAMENTO DI GESTIONE

- 1) il richiedente l'autorizzazione dovrà predisporre un regolamento di gestione dal quale risultino:
 - a) le specie di selvaggina appartenenti alla fauna che si intende immettere ed eventualmente abbattere;
 - b) tempi e modalità di utilizzo dell'area;
- 2) In caso di variazione dei tempi e delle modalità di esercizio il responsabile dovrà presentare alla Provincia, per l'approvazione, il nuovo regolamento di gestione.

Art. 14
TABELLAZIONE PERIMETRALE

I titolari di autorizzazione delle aree sono tenuti alla tabellazione perimetrale delle stesse. Le relative tabelle, devono recare la scritta Area addestramento cani ed essere conformi a quanto prescritto dall'art. 26 della L.R.T. n. 3/94.

Art. 15
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

- 1) L'accesso all'area addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati, dal titolare/responsabile della gestione dell'area;
- 2) Nelle aree di addestramento con abbattimento, le autorizzazioni di cui al precedente comma dovranno essere cronologicamente annotate nel registro di cui al successivo art. 16, 2° comma;
- 3) Nelle aree addestramento con abbattimento è prevista una densità massima di fucili pari ad uno ogni 10 ettari e uno ogni cane. Le densità di cui sopra non si applicano quando l'attività sia svolta esclusivamente su quaglie;
- 4) All'interno delle aree addestramento cani con abbattimento si applicano le norme del calendario venatorio in ordine al numero dei capi da prelevare;
- 5) Nelle aree di cui sopra si dovrà accedere con il cane a guinzaglio e fucile scarico e in custodia;

- 6) Nelle aree autorizzate con abbattimento di fauna selvatica, previste all'art. 2, punto 1), lett. b, il fucile pu essere sostituito dal falco regolarmente detenuto;
- 7) Nelle aree dove è consentito l'abbattimento, la zona dove avviene lo sparo deve essere delimitata da apposite bande rosse.

Art. 16
ESERCIZIO DEL CONTROLLO

- 1) La Provincia controlla che nelle aree di addestramento cani sia rispettato quanto previsto dal regolamento di gestione sottoscritto dal titolare dell'autorizzazione nonché dal presente regolamento;
- 2) Di tutte le operazioni di immissione e abbattimento deve essere eseguita, a cura del responsabile della gestione, specifica annotazione in apposito registro che dovr essere tenuto a disposizione della Provincia e che sar vidimato dal Dirigente del Servizio Caccia.

Art. 17
VIGILANZA NELLE AREE CON ABBATTIMENTO

Nelle aree addestramento cani con abbattimento, durante l'attività deve essere assicurata la presenza di almeno una guardia, di cui all'art. 51 della LR. n. 3/94, in servizio ed indossando la prescritta uniforme al fine di consentirne un agevole riconoscimento.

ART. 18
NORME PARTICOLARI PER LE A.A.C. AREE ADDESTRAMENTO CANI SU CINGHIALE IN AREE RECINTATE

- 1) Ogni area di addestramento dovr essere recintata da rete metallica od altra effettiva chiusura, in modo da impedire la fuoriuscita degli animali (art. 68, 4 c. - Delibera C.R.T. n. 292/94) e, dovr essere delimitata da tabelle portanti la dicitura aree addestramento cani - Accesso regolamentato e disposte nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 26 della L.R.T. 3/94 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) Il numero dei cinghiali presenti in ogni area di addestramento dovr essere rapportato in base alle dimensioni ettariali del campo stesso e cio:
 - fino a 5 ha. - n. 2 capi come limite massimo;
 - da 5 ha fino a 10 ha. - n. 3 capi come limite massimo;
 - da 10 ha. fino a 20 ha. - n. 5 capi come limite massimo;
 - oltre i 30 ha n. - 6 capi come limite massimo;
- 3) I cinghiali presenti nell'A.A.C. dovranno essere tutti dello stesso sesso (art. 68, 4 c. Delibera C.R.T. n. 292/94) essendo, altres obbligatorio, un registro di carico e scarico degli stessi vidimato dalla Provincia;

4) Fermo restando quanto disposto dalla normativa regionale (art. 86, 2 c. del D.P.G.R. n. 13/R/04), le dimensioni ettariali minime delle nuove A.A.C. non potranno essere inferiori a 10 ha;
Il numero complessivo di tali strutture sarà definito dal piano faunistico provinciale;

5) Il numero massimo dei cani introdotti nelle aree per ogni sciolta dovrà essere:

- recinti fino a 5 ha. - n. 3 cani;
- recinti da 5 ha. fino a 10 ha. - n. 4 cani;
- recinti da 10 ha. fino a 20 ha. - n. 5 cani;
- recinti oltre 20 ha. - n. 6 cani come limite massimo.

Nelleffettuazione di gare cinofile riconosciute a livello provinciale, regionale e nazionale potranno essere ammessi fino a n. 8 cani per muta, solo nei recinti di dimensione superiore a 20 ha.;

6) Nel corso della settimana l'addestramento potrà essere effettuato per 2 giorni interi e per 3 mezze giornate da concordare con il Dirigente del servizio Caccia della Provincia di Arezzo.

Tra un addestramento e l'altro dovrà essere prevista una pausa d'interruzione non inferiore a 30 minuti, nei giorni in cui l'addestramento è limitato a mezza giornata, e non inferiore ad 60 minuti, nei giorni in cui l'addestramento è consentito per l'intera giornata;

7) L'orario consentito per l'addestramento inizia dal sorgere del sole alle ore 12 e dalle ore 14 fino al tramonto;

8) L'immissione dei cinghiali nei recinti dovrà avvenire alla presenza di: Funzionari dell'Ufficio Caccia; Ufficiali/Agenti del Corpo della Polizia Provinciale; G.V. di cui all'art. 51 della L.R. n. 3/94. Dei soggetti immessi, dovrà essere comprovata la legittima provenienza e l'idoneità sanitaria, tramite regolare documentazione;

9) Tutti i cacciatori possono accedere nelle A.A.C. con parità di diritti e di doveri;

10) Durante l'addestramento dovrà essere presente un responsabile della struttura;

11) Qualora si renda necessario l'abbattimento dei cinghiali presenti nel campo d'addestramento, dovrà in merito essere richiesta preventiva autorizzazione alla Provincia;

12) Copia dell'autorizzazione e del regolamento di gestione dovranno essere posti in visione all'ingresso delle A.A.C.;

13) Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutte le A.A.C. su cinghiale e lepre in aree recintate, devono adeguarsi a quanto in esso stabilito;

Art. 19 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'irregolare gestione, le violazioni del provvedimento d'autorizzazione, del presente regolamento, oltre alle violazioni di legge, comportano la diffida da parte del Dirigente, o la revoca dell'autorizzazione nei casi di particolare gravità. In caso di nuova irregolarità, commessa entro due anni dalla precedente diffida, ci comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa, pronunciata dal Dirigente. L'eventuale nuovo rilascio potrà avvenire dopo il decorso di un biennio dalla data del provvedimento di decadenza.

Art. 20 NORME FINALI

- 1) Le aree senza possibilità d'abbattimento attualmente esistenti ed inferiori a 10 ettari, non possono essere convertite in aree con possibilità d'abbattimento. Le aree con possibilità d'abbattimento attualmente esistenti ma inferiori a 10 ettari, dovranno svolgere l'attività esclusivamente sulla quaglia.

Sono abrogate le seguenti Deliberazioni:

- C.P. n. 239 del 29.11.1991;
- G.P. n. 716 del 07.03.1996;
- G.P. n. 212 del 12.03.1998;
- G.P. n. 229 del 03.04.2003;
- G.P. n. 185 del 15.03.2004;